

E.l.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 12 OTT, 2023

Oggetto: Trasformazione dei contratti del personale part-time (35 ore settimanali) a tempo pieno-
Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventitré il giorno 12 del mese di OTTOBRE alle ore 17,50 nel
Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Belluardo Giorgio	Vice Sindaco	X	
Viola Rosario	Assessore	X	
Facello Chiara	Assessore	X	
Antoci Agatino	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore	X	
Vindigni Delia	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.


Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 12.10.2023

Oggetto: Trasformazione dei contratti del personale part-time (35 ore settimanali) a tempo pieno-
Atto di indirizzo.

Proponente: il Sindaco/l'Assessore al ramo

Il Redigente

.....


.....


LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- con sentenza del Tar di Catania dell'anno 2013, è stato riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato a tempo parziale per n. 12 ore settimanali dei dipendenti con contratto a tempo determinato del Comune di Modica ex contrattisti, previa procedura selettiva composta da prova scritta e orale;
- con verbale di conciliazione n. 173 del 14 ottobre 2013, davanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Ragusa, è stata disposta la trasformazione giuridica del monte orario lavorativo di n. 116 lavoratori "ex-contrattisti", da 12 ore a 30 settimanali, con riserva di procedere per medesime ragioni di pubblico interesse di cui alla delibera di G.M. n. 168 del 09/10/2013, nonché nel rispetto delle previsioni legge e del CCNL- Autonomie locali, ad ulteriori integrazioni orarie a tempo indeterminato in corrispondenza con le previsioni del piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alle integrazioni orarie a tempo determinato (2014/33 ore, dal 2015 in poi 36 ore);
- con deliberazione n. 250 del 30/12/2013 è stata approvata la trasformazione del monte orario lavorativo del personale ex contrattista da 30 ore a 33 ore settimanali, e con successive deliberazioni di G.M. il predetto monte ore è stato elevato prima a 34 ore settimanali e poi a 35 ore settimanali;

ATTESO che attualmente il personale dipendente con contratto a part-time a tempo indeterminato è pari 111 unità di cui:

- n. 1 dipendente inquadrato in categoria A/1;
- n. 23 dipendenti inquadrati in categoria B/1;
- n. 71 dipendenti inquadrati in categoria C/1;
- n. 16 dipendenti inquadrati in categoria D/1;

CONSIDERATO che tale situazione di part-time di così tante unità incide negativamente sulla funzionalità di molti servizi, in alcuni casi con forti penalizzazioni che impediscono di garantirne le esigenze essenziali e la realizzazione del programma di governo;

RITENUTO necessario, al fine di meglio organizzare gli uffici comunali, predisporre le condizioni affinché il personale ad oggi a part-time possa essere portato, secondo le vigenti normative di finanza pubblica e di contabilità, a tempo pieno, al fine di garantire in maniera più efficiente i servizi che offre l'Ente;

ATTESO che tuttavia, solo a seguito delle più recenti cessazioni di alcune unità di personale dell'Ente, si sono creati gli spazi finanziari utili a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time nei termini di cui sopra, e risulta così possibile conciliare tale misura, di utilità ed interesse pubblico, con la previsione complessiva della spesa del personale inserita nel bilancio dell'Ente;

- sono ancora vigenti i limiti generali sulla spesa di personale come previsti dall'art. 3 comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 (contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013);
- il concetto di dotazione organica, a seguito della riforma Madia, ha mutato la sua essenza, per quanto non esistesse già da prima alcuna norma che ne desse una precisa definizione amministrativa, tanto che di tale concetto se ne parlava, solo a livello terminologico, nell'art 6 del D.L.vo 165/2001, a proposito di consistenza e variazione;
- le variazioni della consistenza organica sono oggi determinate in funzione di accrescere l'efficienza dell'ente locale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici, razionalizzando il costo del personale e contenendone la spesa complessiva entro i vincoli della spesa teorica definita alla data del 2018 e per realizzare la migliore utilizzazione delle risorse, curandone la formazione e lo sviluppo professionale;
- il concetto di dotazione organica è sostituito dall'art. 6 della legge Madia da quello del piano del fabbisogno oggi trasposto in Piao;
- le linee di indirizzo fornite dal Ministro della Pubblica amministrazione del 27 luglio 2018 cristallizzano la spesa teorica del personale al 2018, cedendo "il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare effettivamente le reali esigenze dell'ente";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/91, comma 2, della L.R. n. 44/91;

DELIBERA

1. Di dare atto che, solo a seguito delle più recenti cessazioni dal servizio di alcune unità di personale dell'Ente, si sono creati gli spazi finanziari utili a garantire la trasformazione del rapporto di lavoro del personale part-time nei termini di cui sopra, e risulta così possibile conciliare tale misura, di utilità ed interesse pubblico, con la previsione complessiva della spesa del personale inserita nel bilancio dell'Ente;
2. Di approvare, pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, sintetizzate al punto precedente, quale atto di indirizzo in merito all'attivazione di ogni procedura necessaria alla trasformazione dei contratti dei ~~110~~ lavoratori da part-time a tempo pieno, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, qui da intendersi espressamente richiamate, ivi inclusa la richiesta di autorizzazione al competente COSFEL per gli Enti in pre-dissesto;
3. Di demandare al Dirigente del II Settore, per competenza, la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nel rispetto delle suddette disposizioni vigenti in materia di assunzioni da inviare all'organo competente del Ministero dell'Interno (COSFEL) al fine di ottenere l'indispensabile approvazione autorizzativa della richiesta di trasformazione dei contratti di lavoro dei ~~110~~ dipendenti dal part-time al tempo pieno;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

RILEVATO che, in tema di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che: *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*;

RITENUTO pertanto opportuno, ricorrendo le condizioni finanziarie, adottare apposito atto di indirizzo in ordine ai termini e modalità per attivare ogni azione necessaria alla trasformazione dei lavoratori da part-time a tempo pieno, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, ivi incluso la richiesta di autorizzazione al competente COSFEL per gli Enti in pre-dissesto;

DATO ATTO e ribadito, in merito a quanto sopra, di quanto già puntualizzato con deliberazione C.S. n. 136 del 25.05.2023, esecutiva, nella quale si precisa che:

- con deliberazione C.S. n. 103 del 04.05.2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 – verifica delle eccedenze dotazione organica", si approva, per le motivazioni infra riportate e alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
- la L. 488 del 23.12.1999, all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- la L. 448 del 28 dicembre 2001, in particolare l'art. 19, comma 8, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità dall'art. 1 comma 1 (accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni), adottando in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai propri ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017 ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" quale strumento statico di organizzazione;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", emanate dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (D.M. 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. 27.7.2018 n. 173), dispongono che la "dotazione organica" si sostanzia, ora, in un valore di spesa massima sostenibile dalla vigente normativa, per cui, come in precedenza, l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile per la programmazione degli interventi, ora tale strumento scompare praticamente dal panorama normativo, venendo soppiantato dal piano del fabbisogno, che diviene l'atto programmatico per eccellenza;
- con D.P.C.M. del 17.3.2020, pubblicato in G.U. in data 27 aprile 2020, attuativo delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34 del 2019, sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- con circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno si forniscono chiarimenti ai Comuni in ordine alle modalità applicative previste dal D.P.C.M. del 17.3.2020;

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 12/10/2023

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li 12/10/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2023.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il prefetto è stato approvato con
deliberazione n. 104 del 12/10/2023



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li 12 OTT. 2023

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 13 OTT. 2023 al 28 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 12 OTT. 2023

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale